

FAQ AREA PUBBLICA

D: Per l'esercizio dell'attività di commercio di "opere del proprio ingegno", svolta su area pubblica da operatori occasionali, cosiddetti "hobbisti", quale documentazione occorre produrre, quante volte l'anno si può esercitare tale attività e quali sono i controlli ai fini contributivi e fiscali?

R: Gli operatori occasionali, cosiddetti "hobbisti", per poter esercitare l'attività di commercio su area pubblica devono ottenere l'autorizzazione temporanea ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'art. 28 del D.lgs 114/1998

La domanda per tale autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo e vale per la durata della manifestazione a cui si riferisce.

Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno.

Per poter esercitare tale attività su area pubblica, devono indicare, ai fini previdenziali, tramite autocertificazione, l'iscrizione previdenziale ad altra Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS.

Ai fini fiscali, poiché i venditori occasionali non sono soggetti ad obblighi fiscali, agli stessi, al fine della partecipazione al mercatino, dovranno essere richiesti i seguenti dati: nome e cognome, codice fiscale, dichiarazione dell'attività principale svolta.

Si specifica infine che tale attività, per essere definita occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza.

D: I comuni possono impedire, in determinate zone di maggiore affluenza turistica, l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante?

R: Sì, facoltà dei Comuni porre limiti all'esercizio delle attività economiche, nel rigoroso rispetto però di determinati principi.

Infatti le recenti disposizioni normative introdotte sia a livello europeo che a livello nazionale, il principio cardine per il quale "l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge" trova limite e compressione nei soli casi in cui ciò sia necessario per la tutela di interessi primari, fra i quali, in particolare: la salute, i lavoratori, l'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, beni culturali, la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

D: Qual è l'organo competente per la gestione dell'attività di commercio su area pubblicata svolta dai cd. "battitori"?

R: La normativa regionale dà, in materia di "battitori", piena competenza ai Comuni per la gestione delle aree occupate dai medesimi venditori e nello specifico prevede che le amministrazioni comunali possano prevedere appositi spazi da destinare ai titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che esercitano l'attività con il sistema del battitore, previa consultazione con le categorie degli operatori commerciali su area pubblica.

Nel caso in cui i Comuni abbiano riservato appositi spazi agli operatori con il sistema del battitore, gli stessi sono tenuti a regolamentarne l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento: al regime di occupazione delle aree, ai criteri per l'assegnazione degli spazi, ai turni di rotazione degli operatori, alle modalità per l'assegnazione occasionale degli spazi. Resta inteso che l'assegnazione delle aree dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

D: In merito all'attività di commercio su area pubblica, una ditta individuale può richiedere e ottenere la sospensione di uno o più rami d'azienda al fine di poter prestare assistenza a un genitore ritenuto invalido al 100% ? La sospensione può essere a tempo indeterminato e, nel caso invece in cui tale sospensione fosse a tempo determinato, lo stesso può essere rinnovato?

R: Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del d.lgs. 114/98 – in merito alle autorizzazioni di tipo B - ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche si applicano le medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del Titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” del d.lgs. stesso.

Pertanto la sospensione può avvenire nel limite massimo di 12 mesi secondo il disposto dell'art. 22, comma 4 lett. b) del d.lgs. 114/98.

Nel caso in cui trattasi invece di autorizzazione di tipo A, con relativa concessione di posteggio, ai sensi dell'art. 29 comma 4 lett. b) del d.lgs. 114/98, la sospensione può avvenire nel limite di tempo complessivamente non superiore a quattro mesi nel medesimo anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Inoltre il Comune può valutare, a sua discrezione e dopo aver preso visione della documentazione specifica a motivazione della richiesta, la possibilità di concedere un periodo di sospensione fino ad un massimo di 12 mesi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale – D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.

D: In merito all'attività di commercio su area pubblica, in caso di morte di un titolare di una ditta individuale, con o senza coadiuvanti, il coniuge superstite può sospendere l'attività e per quanto tempo?

R: In riferimento al caso specifico la norma non dice nulla, tuttavia si ritiene che possano trovare applicazione le stesse disposizioni in tema di sospensione.

Pertanto, nel caso di autorizzazione di tipo A, è facoltà del Comune valutare, a sua discrezione e dopo aver preso visione della documentazione specifica a motivazione della richiesta, la possibilità di concedere un periodo di sospensione fino ad un massimo di 12 mesi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale – D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.

D: E possibile rilasciare più autorizzazioni di tipo B, in forma itinerante, allo stesso operatore, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 59/2010, che ha introdotto diverse modifiche in materia di commercio su area pubblica?

R. Sì è possibile, infatti a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 59/2010, il divieto di rilascio allo stesso operatore di più di una autorizzazione di commercio su area pubblica in forma itinerante è da ritenere superato.

D: In occasione di mercatini o altre manifestazioni similari svolta in particolar modo da operatori occasionali (cd. hobbisti), possano accedere soggetti che vendono merci, anche in forma marginale o residuale, sprovvisti di autorizzazione, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica?

R: No. Per poter vendere su area pubblica è sempre necessario l'ottenimento di un'autorizzazione, ancorché temporanea, ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, in attuazione dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con le modalità previste dalla D.G.R. sopraccitata. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce.

D: L'autorizzazione di tipo B, per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica svolta in forma itinerante rilasciata da un Comune piemontese, è considerata valida per l'esercizio dell'attività in tutta Italia o si deve fare richiesta di autorizzazione in ogni singolo Comune?

R: Sì, l'autorizzazione di tipo B rilasciata da un Comune del Piemonte è valida su tutto il territorio nazionale. Secondo quanto disposto dalla normativa nazionale (d.lgs. 114/98 e s.m.i.) e regionale

(D.G.R n. 32-2642 del 02/04/2001 e l.r. 28/99 e sm.i.i.), nel caso di attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, il titolo è rilasciato dal Comune in cui si intende avviare l'attività, o il Comune di maggior agio logistico, e l'ambito di validità dell'autorizzazione corrispondente è quello nazionale.

Pertanto, l'operatore non dovrà richiedere ulteriori titoli per svolgere l'attività, salvo accertarsi delle aree in cui tale tipologia di vendita è espressamente vietata.

D: Ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010, è possibile la reintestazione nel caso in cui il futuro reintestataro non esercita più l'attività commerciale e non è più iscritto al registro imprese, né è titolare di posizione contributiva INPS/INAIL?

R: La normativa regionale non dispone nulla al riguardo, tuttavia si ritiene che la reintestazione debba considerarsi sempre consentita, sempre che il titolare originario, futuro reintestataro, risulti in regola rispetto ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale n. 20-380/2010.

Pertanto si ritiene di poter ammettere la reintestazione del titolo anche a colui che, al momento, non sia più iscritto al Registro Imprese, restando inteso che l'operatore stesso dovrà risultare nuovamente iscritto per poter esercitare l'attività.

D: Per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, è consentita la sospensione di un'autorizzazione di tipo A, nel caso in cui la motivazione per la sospensione sia l'assistenza a un parente invalido civile? E' legittimo da parte del Comune accordare periodi di sospensione dell'attività salvaguardando in tal modo la concessione del posteggio?

R: Ai sensi della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2011 e smi, Capo IV - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica - ai nn. 2 e 3 si precisa che, in aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Pertanto è facoltà del Comune valutare, a sua discrezione e dopo aver preso visione della documentazione specifica a motivazione della richiesta, la possibilità di concedere un periodo di sospensione fino ad un massimo di 12 mesi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa regionale sopraccitata.

D: E' coretto e legittimo, da parte del Comune X, a seguito della verifica della regolarità contributiva, la vidimazione di VARA rilasciati da altri Comuni?

R: La D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010, al Capo I, p. 1, prevede che a rilasciare il modello di regolarità - VARA - debba essere, per ciascun operatore, il comune di rilascio di autorizzazione.

Il Comune nel quale l'operatore si recherà per la verifica annuale della regolarità contributiva dovrà rilasciare il VARA riferito al suo comune, potendo, a richiesta dell'interessato, produrre tante copie autentiche quante sono le autorizzazioni in possesso dell'operatore; non potrà però vidimare il VARA rilasciato da un altro Comune né tantomeno rilasciarne uno nuovo a nome e per conto di un'altra amministrazione. Pertanto non appare legittimo il rilascio da parte di un Comune del VARA relativo ad un'autorizzazione rilasciata da un altro Comune, per le accennate ragioni di competenza territoriale.

D: E' consentito al titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica, sospesa per accertata irregolarità contributiva, secondo le disposizioni della DGR n. 20-380/2010, procedere, prima della revoca del titolo, la cessione di azienda, o la riconsegna dell'autorizzazione al comune?

R: A tale proposito si ritiene di poter rispondere affermativamente, tenuto conto, in particolare, dei principi di liberalizzazione e semplificazione, da ultimo sanciti dal D.L. 138/2011, che impongono alle amministrazioni un'interpretazione restrittiva di tutte le disposizioni che introducono o restringono "l'accesso e l'esercizio" delle attività economiche.

Nel caso in esame, tenuto conto delle ragioni di interesse pubblico sottese alla DGR n. 20-380 del 26/07/2010, sarà cura del Comune, segnalare alle competenti autorità le irregolarità contributivo/fiscali rilevate, ai fini dei relativi controlli.

D: Un cittadino comunitario che svolge l'attività di commercio itinerante in Italia, quale documentazione deve produrre, ai fini della verifica annuale della regolarità contributiva? Quali verifiche devono essere effettuate nei suoi confronti?

R: Nel caso in cui venga svolta l'attività in maniera abituale e prevalente in Italia, il cittadino comunitario dovrà essere iscritto alla gestione commercianti da cui discendono tutte le relative incombenze a carico dell'operatore.

D: Agli imprenditori agricoli, deve essere rilasciato il VARA? Qual'è il Comune competente alla verifica della regolarità dell'impresa?

R: La D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 - Capo I, p. 2 – recita testualmente: "Alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica" specificando che a tale verifica sono sottoposti altresì i produttori agricoli, quando gli stessi esercitano l'attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i..

E' previsto che, ai sensi della succitata DGR, a rilasciare il modello di regolarità – VARA - debba essere, per ciascun operatore, il comune di rilascio di autorizzazione.

Inoltre si ritiene che è sufficiente che il VARA sia rilasciato solo una volta per una sola delle autorizzazioni possedute dall'operatore, da un comune a scelta dello stesso, anziché pretendere che sia rilasciato un VARA da ognuno dei comuni di rilascio delle autorizzazioni in capo ad ogni operatore. Lo stesso comune quindi rilascerà tante copie autentiche del VARA per quante sono le altre autorizzazioni possedute dall'operatore.

D: Quali effetti possono scaturire dal mancato pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)?

R: Il mancato pagamento della TOSAP non comporta la possibilità di revoca immediata della autorizzazione amministrativa commerciale di tipo "A" per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tuttavia in molti regolamenti comunali (quindi bisognerà verificare la situazione in concreto per quanto attiene al comune interessato al caso di specie) viene prevista la possibilità di adottare un provvedimento di sospensione della concessione di posteggio in caso di mancato pagamento della TOSAP.

D: In base alla normativa attuale, un operatore in possesso di autorizzazione itinerante tipo B, è ancora obbligato a comunicare il cambio di residenza entro 60 giorni dalla variazione come previsto dalla D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i. ,Capo V -Cambi di residenza-, Sezione II - Cambi di residenza?

R: Le recenti novità introdotte dalla direttiva europea 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e dal decreto legislativo di recepimento della stessa (d.lgs. 59/2010) prevedono che l'autorizzazione di tipo B sia rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, prescindendo quindi da una specifica relazione con la residenza o la sede legale, si ritiene che all'operatore permanga l'obbligo di scegliere il comune di riferimento inteso come "comune nel quale il richiedente intende avviare (o, comunque, esercitare) l'attività" cui dovrà essere comunicato il cambio di residenza. Il comune quindi potrà continuare ad essere quello di

rilascio originario, cui dovrà essere comunicato il cambio di residenza per ogni comunicazione a fini amministrativi, o potrà diventare il comune attuale di residenza, che dovrà richiedere al comune di rilascio originario, la trasmissione degli atti pregressi.

D: Il titolare di autorizzazione commercio da chi può essere sostituito nell'attività?

R: Ai sensi della D.G.R. 32-2642 del 24.4.2001 le figure previste per la sostituzione sono “i familiari coadiutori o i dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare”. In via generale peraltro per sostituto è da intendersi ogni soggetto che, legato al titolare dell'impresa da un qualsivoglia rapporto di lavoro o prestazione d'opera (rapporti i quali devono essere espressamente previsti dalle leggi vigenti e nel pieno rispetto delle stesse) agisca nell'attività di vendita in nome e per conto di questi, pertanto l'associato in partecipazione (nel caso in cui il contratto preveda che il rapporto sia di prestazione d'opera), il collaboratore coordinato e continuativo e il lavoratore interinale sono da equipararsi alle figure già espressamente previste dalla normativa regionale di settore per ciò che attiene la possibilità di poter sostituire il titolare dell'impresa di commercio su area pubblica, purché la natura del contratto stipulato sia inerente all'attività di vendita.

D: Può lo stesso operatore, titolare di ditta individuale in possesso di due autorizzazioni corrispondenti a due concessioni di posteggio non adiacenti, usufruire contemporaneamente di entrambi i posteggi?

R: No, infatti nel caso in cui i posteggi non siano attigui, uno stesso operatore potrà concretamente utilizzare tutti i suoi posteggi solo se la sua struttura aziendale glielo consenta, vale a dire solo se le risorse umane dell'azienda non siano limitate ad una sola persona fisica, ma comprendano anche altri soggetti.

D: Può un operatore titolare di autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante richiedere la sospensione dell'attività per 6 mesi per motivi non specificati?

R: Sì, la sospensione può avvenire nel limite massimo di 12 mesi secondo il disposto dell'art. 22, comma 4 lett. b) del d.lgs. 114/98 e s.m.i., e solo nel caso in cui venga richiesta una proroga dei termini di tale sospensione l'operatore dovrà comprovarne la necessità. Rimane inoltre a carico dell'operatore l'onere di effettuare le opportune comunicazioni affinché l'INPS sia posto a conoscenza della sospensione, a seguito della quale, e solo a partire da quel momento in poi, si interrompe l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la durata del periodo di sospensione.

D: Anche agli imprenditori agricoli sono soggetti alla verifica della regolarità contributiva e fiscale e al conseguente rilascio del VARA.?

R: Sì, infatti come chiarito nella nota esplicativa del 09/03/2011, prot. n. 1762/DB1701, si è specificato che alla verifica sono soggette tutte le imprese esercenti il commercio su area pubblica sulla base dell'apposita autorizzazione a posto fisso o in forma itinerante e tutte le imprese che ad altro titolo esercitano attività di vendita su area pubblica e pertanto al controllo sono sottoposti anche i produttori agricoli, quando gli stessi esercitano l'attività di vendita su area pubblica ai sensi del D.lsg. n. 114/1998 s.m.i..

D: Un operatore non professionale, cd. hobbista, può esercitare l'attività di vendita su area pubblica in occasione di mercatini?

R: Sì, infatti l'esercizio dell'attività su area pubblica da parte di operatori non professionali rientra nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001, la quale prevede al Capo IX – Autorizzazioni temporanee – la possibilità di esercitare l'attività da parte di operatori non

professionali previa autorizzazione rilasciata dal Comune dove tale manifestazione ha luogo. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione va redatta in bollo e il titolo autorizzatorio è rilasciato anch'esso in bollo per ogni mercato a cui si riferisce. Non vi è un numero prestabilito di mercatini al quale l'operatore occasionale può partecipare durante l'anno, l'attività, per essere occasionale, non deve configurarsi come attività di impresa, con la relativa organizzazione e gestione tipica dell'impresa, e non devono sussistere i requisiti di personalità, abitudine, professionalità e prevalenza. In relazione alla normativa introdotta con D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i., i venditori occasionali devono indicare, ai fini previdenziali, tramite autocertificazione, l'iscrizione previdenziale ad una Cassa o Ente (Cassa professionale, INPDAP, ENPALS), o altra gestione INPS. In alternativa possono essere presentate certificazioni di tali Casse. Ai fini fiscali, dovranno essere richiesti: nome e cognome, codice fiscale, dichiarazione dell'attività principale svolta.

D: L'attività di vendita su area pubblica tramite apparecchi automatici di dvd e oggettistica è soggetta alla normativa dell'attività di vendita su area pubblica o della vendita tramite apparecchi automatici?

R: La vendita mediante distributori automatici è disciplinata dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dall'articolo 67 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59. Tale disciplina prevede che la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. 114/1998 prevede espressamente la possibilità di installazione del distributore su aree pubbliche, sotto l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

D: E' possibile rilasciare un'autorizzazione al commercio su area pubblica a una SRL, a una onlus o a una cooperativa?

S. Sì, infatti il D.lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE, cosiddetta "Direttiva Bolkestein", ha modificato il D.Lgs. 114/98 ed, in particolare, l'art. 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche), comma 1 è intervenuto a sostituire il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale ora cita: "L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative". L'unico vincolo che permane, in caso di autorizzazione di tipo A (con posteggio fisso) è che il numero di posteggi in ogni singolo mercato in capo ad una società non superi il limite di due.

D: In assenza del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) si possono presentare per la verifica della propria regolarità anche gli attestati di versamento dei contributi INPS?

R: Sì, infatti la D.G.R n. 20-380 del 26/07/2010 prevede espressamente che in difetto del D.U.R.C. e del certificato di regolarità contributiva l'operatore possa presentare per la verifica della propria regolarità anche gli attestati di versamento dei contributi INPS.

D: In caso di pratiche di subingresso chi deve presentare il D.U.R.C.?

R: Come previsto dalla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 si dovrà verificare se il subentrante sia o meno un nuovo operatore commerciale. se il subentrante è nuovo operatore del commercio su area pubblica la verifica di regolarità va fatta in capo al cedente. Se quest'ultimo non è in regola si avvia il procedimento di revoca; se il subentrante è già in attività (con esclusivo riferimento al commercio su area pubblica) sarà il subentrante a dover dare prova della sua regolarità.